

REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Art. 1 - Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale e coloro che abbiano acquisito il domicilio di soccorso, in conformità al D.P.R. 616/77.

Gli interventi potranno eccezionalmente essere indirizzati, qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabile, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune tenuto ad intervenire.

Art. 2 - Forme di intervento

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

- a) assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica straordinaria;
- c) assistenza economica finalizzata;
- d) forme di interventi concernenti l'assistenza domiciliare;
- e) forme di interventi concernenti l'assistenza economica integrativa per nuclei con minori, anziani e disabili a rischio di istituzionalizzazione;
- f) forme di intervento concernenti un contributo economico per minori disabili e anziani ospiti di servizi residenziali e non.

Art. 3 Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale e approvato dalla Giunta comunale e contenente:

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- durata dell'intervento inizio e fine della prestazione;
- ammontare della somma mensile da erogare;
- verifica dell'evoluzione socio-economica del progetto.

Possono accedere alla predetta prestazione nuclei familiari (si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati, fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more-uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità) o le persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale, di cui all'allegata tabella A. Concorrono alla formazione del reddito i cespiti soggetti ad imposta IRPEF relativa a tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa (sono esclusi i redditi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare, pensioni, assegni e indennità erogate dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, pensioni sociali, rendite infortunistiche INAIL che costituiscono erogazioni a carattere risarcitorio), assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato

completamente la situazione reddituale. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta verrà predisposto dall'Assistente Sociale un apposito progetto individuale.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data della deliberazione di Giunta, avrà la durata prevista nel progetto individuale e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Sono comunque fatte salve le disposizioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi, ovvero quando il reddito di questi, calcolato secondo il comma precedente, sia uguale o superiore alla fascia di reddito indicato con la lettera F nell'allegata tabella B.

Qualora detti parenti, seppure in condizioni di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Comunque l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà pur tutti, equamente, una riduzione temporanea in percentuale.

Art. 4 ..Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare quali ad esempio spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, etc..

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente, in conformità a quanto definito nella allegata tabella B, per cui, in presenza di reddito calcolato secondo quanto stabilito nel precedente art. 3 inferiore alla fascia contrassegnata dalla lettera A, il sussidio non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e comunque non potrà superare un importo massimo di L.3.000.000.

Per coloro che avranno un reddito superiore alla fascia A e fino alla B, sarà calcolata una diminuzione dell'entità del contributo graduale che va dal 30% per passare al 60% nei casi di coloro il cui reddito arriva alla fascia contraddistinta dalla lettera C.

Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti l'Assessorato ai Servizi Sociali, su proposta motivata dell'operatore sociale, e nel rispetto dei limiti citati al comma precedente, potrà disporre per l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di L. 2 00.000 e a tal fine viene istituito un apposito fondo presso l'Ufficio economato con anticipazione mensile massima di L. 4 00.000. L'economo trasmetterà apposito rendiconto mensile al Settore Servizi per l'adozione del provvedimento di impegno spesa e di rimborso.

Coloro che beneficiano di un contributo economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo *“ una tantum ”*.

Art. 5 ..Assistenza economica finalizzata

L'assistenza economica finalizzata consiste nell'intervento a favore di soggetti e/o nuclei

familiari, il cui progetto, allo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento rendendolo partecipe dell'azione di recupero, prevede e definisce delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dell'Amministrazione comunale sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nel precedente art. 3, sia inferiore al minimo vitale indicato nell'allegata tabella A:

- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, museo et similia. ecc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio d'aiuto a disabili e anziani;
- servizio di *homemaker* piccoli lavori di manutenzione domestica, ecc.).

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto la cui entità sarà pari alla somma relativa al minimo vitale individuale di cui alla allegata tabella A e il progetto individuale, fermo restando quanto già previsto dal precedente art. 3, dovrà inoltre contenere le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

Art. 6 - Assistenza domiciliare

Oltre alle prestazioni previste nell'apposito Regolamento per l'assistenza domiciliare il servizio può essere integrato con prestazioni di carattere economico da erogare al nucleo familiare che fornisce prestazioni di assistenza domiciliare sostitutive di ricovero nelle forme di cui al successivo art. 8. Per la partecipazione della spesa dell'utente al costo del servizio si farà riferimento alle fasce di reddito di cui alla tabella B, la cui percentuale sarà aggiornata annualmente.

Art. 7 - Assistenza economica integrativa per nuclei con minori o anziani a rischio di emarginazione

L'intervento è volto a consentire a minori, anziani e disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare o in altro idoneo per assicurare loro le prestazioni di cui abbisognano e allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione, che spesso nuocciono all'equilibrio psicofisico della persona svantaggiata.

Fermo restando la titolarità dell'intervento a carico dei tenuti agli alimenti (art. 3), in loro assenza o in seguito ad accertata impossibilità a provvedervi si erogherà un contributo alla famiglia sia di origine che affidataria, che si prenderà carico del servizio.

Detto contributo sarà compreso tra le L.400.000 e L. 800.000 in base alle fasce di reddito di cui alla tabella B. Più precisamente si partirà dalla fascia B erogando il contributo massimo fino ad arrivare alla fascia F erogando il contributo minimo.

Qualora il reddito dovesse superare del 60% la fascia maggiore (F), non verrà concesso alcun contributo.

Invece, per quanto attiene ai minori in affidato, si erogherà in ogni caso un contributo minimo di L.200.000 mensili.

Art. 8 ..Contributo economico per minori, anziani e collocati in strutture residenziali

Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi di cui agli articoli precedenti e pertanto non si riesce a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare si farà ricorso al suo collocamento in struttura residenziale.

Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica o reddituale di cui alla tabella B e

secondo le modalità indicate nel precedente Art. 3.

In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione comunale che coprirà la spesa totale e introiterà i cespiti del ricoverato riservando allo stesso una quota pari al 15% per spese personali, garantendogli comunque una somma minima mensile di £ 110.000 aggiornabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In caso di parziale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, l'Amministrazione comunale introiterà ugualmente il reddito del ricoverato riservando la quota del 5%, garantendo comunque allo stesso la somma minima così come determinata al comma precedente.

La parte di eccedenza del costo sarà posta a carico dei tenuti agli alimenti in ragione della situazione reddituale secondo le modalità di cui all'allegata tabella C, che sarà annualmente aggiornata.

Art. 9. - Modalità di accesso alle prestazioni

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata, di norma, con apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale comunale, alla cui compilazione gli operatori devono assicurare l'assistenza nella sua compilazione in conformità al presente Regolamento. L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dai seguenti documenti oltre a quelli indicati nei precedenti articoli per prestazioni di carattere particolare:

- modelli fiscali (copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e dei tenuti agli alimenti - mod. 740, 730, 101, 201). In caso di persone prive di occupazione certificato storico delle vicende lavorative rilasciato dall'Ufficio di collocamento;
- ricevute per pagamento affitto, bollette utenze domestiche (acqua, gas, elettricità, telefono);
- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente o del suo nucleo familiare.

All'interessato sarà comunicato il nominativo del dipendente comunale responsabile del procedimento e quello del suo sostituto in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Art. 10 .. Accertamento istruttorio

L'istruttoria delle domande fa capo al responsabile del servizio e all'assessore ai Servizi Sociali che all'occorrenza si potranno avvalere di assistenti sociali per valutare la richiesta e formulare il progetto d'intervento, che, allegato alla domanda sottoscritta dal richiedente, sarà sottoposto all'esame di una commissione, presieduta dall'Assessore ai Servizi Sociali e composta da un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza di nomina Consiliare. La commissione convocata a cura dell'Assessore ai Servizi Sociali, esamina e verbalizza su apposito registro l'esame delle pratiche che successivamente verranno sottoposte alla Giunta per la definitiva decisione e approvazione.

Art. 11 .. Decisione

La competenza decisionale è affidata alla Giunta che delibererà entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (art. 2 ex legge n. 241/90). In caso di accoglimento della richiesta la Giunta ne approverà il progetto di intervento formalizzando il tutto con apposito atto deliberativo. In caso di decisione negativa è comunque fatta salva per il richiedente la possibilità di ricorso amministrativo e giurisdizionale, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di Legge

Art. 12 - Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P.

Vanno inoltre rimborsate all'Amministrazione comunale gli importi relativi a interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione dei contributi, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici.

TABELLA A - MINIMO VITALE

Numero dei componenti del nucleo familiare	Parametri	Fascia di reddito
1	100	L. 8.411.600
2	165	L. 13.879.140
3	212	L. 17.832.592
4	253	L. 21.281.348
5	295	L. 24.814.220
6	334	L. 28.094.744
7	373	L. 31.375.268

TABELLA B - FASCE DI REDDITO PER PARTECIPAZIONE COSTO DEL SERVIZIO

Nr. comp. fam.	Param.	Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
1	100	L. 8.411.600	L. 10.514.500	L. 12.617.400	L. 14.720.300	L. 16.823.200	L. 18.926.100
2	165	L. 13.879.140	L. 17.348.925	L. 20.818.710	L. 24.288.495	L. 27.758.280	L. 31.228.065
3	212	L. 17.832.592	L. 22.290.740	L. 26.748.888	L. 31.207.036	L. 35.665.184	L. 40.123.332
4	253	L. 21.281.348	L. 26.601.685	L. 31.922.022	L. 37.242.359	L. 42.562.696	L. 47.883.033
5	295	L. 24.814.220	L. 31.017.775	L. 37.221.330	L. 43.424.885	L. 49.628.440	L. 55.831.995
6	334	L. 28.094.744	L. 35.118.430	L. 42.142.116	L. 49.165.802	L. 56.189.488	L. 63.213.174
7	373	L. 31.375.268	L. 39.219.085	L. 47.062.902	L. 54.906.719	L. 62.750.536	L. 70.594.353

TABELLA C - MODALITA' PARTECIPAZIONE COSTO DEL SERVIZIO: RICOVERO ANZIANI, MINORI E DISABILI IN ISTITUTO

Nr. comp. nucleo dei ten. alim.	Fascia di reddito superiore a fascia "F"	Quota di partecip. prima	Fascia di reddito superiore a fascia "F1"	Quota di partecip. - seconda	Fascia di reddito superiore a fascia "F2"	Quota di partecip. terza	Fascia di reddito superiore a fascia "F3"	Quota di partecip. quarta
1	L. 18.926.100	10%	L. 22.711.320	9%	L. 28.389.150	8%	L. 34.066.980	7%
2	L. 31.228.065	Eccedenza	L. 37.473.678	Eccedenza	L. 46.842.098	Eccedenza	L. 56.210.517	Eccedenza
3	L. 40.123.332	Reddito	L. 48.147.998	Reddito	L. 60.184.998	Reddito	L. 72.221.998	Reddito
4	L. 47.883.033	Fascia "F"	L. 57.459.640	Fascia "F1"	L. 71.824.550	Fascia "F2"	L. 86.189.459	Fascia "F2"
5	L. 55.831.995		L. 66.998.394	Più quota	L. 83.747.993	Più quota	L. 100.497.591	Più quota
6	L. 63.213.174		L. 75.855.809	Prima	L. 94.819.761	Seconda	L. 113.783.713	Terza
7	L. 70.594.353		L. 84.713.224		L. 105.891.530		L. 127.069.835	

Nota: la quota a carico dei tenuti agli alimenti non può superare l'ammontare della quota a carico del Comune.
Di norma se il reddito è pari o superiore al 100% della Fascia "F" la retta rimane a carico dei tenuti agli alimenti.